

Tribunale di Frosinone, C – Sentenza n. 492 del 20.05.2019

Estensore: Petraccone

**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – CONTRATTO D'APPALTO – VIZI DELL'OPERA –
GARANZIA DELL'APPALTATORE - DIRITTO ALLA GARANZIA DEL COMMITTENTE**

In riferimento ai vizi dell'opera, ancorché conosciuti o riconoscibili, il committente, che non abbia accettato l'opera medesima, non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore, poiché, ai sensi dell'art. 1667, primo comma, c.c., solo tale accettazione comporta liberazione da quella garanzia. Pertanto, prima dell'accettazione e consegna dell'opera non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per i vizi comunque rilevabili, i quali, se non fatti valere in corso d'opera, possono essere dedotti alla consegna: ma prima dell'accettazione non vi è onere di denuncia, e prima della consegna non decorrono i termini di prescrizione. Ne consegue che l'impegno dell'appaltatore a eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi e, senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore, ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c.